



APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

DEL 2 APRILE 2024

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
come autorità concedente*

nella domanda del 3 marzo 2023

da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,

concernente

COMUNE DI MONTECENERI, PIAZZA D'ARMI MONTECENERI; COSTRUZIONE NUOVO MAGAZZINO DI MUNIZIONI

I.

constata:

1. Il 3 marzo 2023 armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale di armasuisse Immobili (richiedente) ha sottoposto all'autorità concedente il progetto riguardante la costruzione di un nuovo magazzino di munizioni nella piazza d'armi di Monteceneri.
2. L'Autorità d'approvazione ha ordinato il deposito ufficiale dei piani dal 13 settembre al 13 ottobre 2023.
3. Entro il termine di deposito pubblico dei piani è stata depositata un'opposizione (13 ottobre 2023).
4. L'Autorità d'approvazione ha condotto una procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
 - 06 novembre 2023: Comune di Monteceneri;
 - 05 dicembre 2023: Canton Ticino;
 - 05 gennaio 2024: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
 - 20 febbraio 2024: Ferrovie federali svizzere (FFS).
5. Il presente progetto si trova in prossimità di installazioni appartenenti a Swissgrid SA. Quest'ultima è stata contattata in un primo momento dalla richiedente. In tutta trasparenza, l'Autorità d'approvazione ha comunicato il deposito ufficiale dei piani a Swissgrid SA, la quale il 21 settembre 2023 ha trasmesso delle osservazioni sul progetto.
6. La richiedente ha fatto pervenire all'Autorità d'approvazione il suo parere conclusivo sui diversi preavvisi il 15 gennaio 2024.

I diversi pareri come pure le osservazioni di Swissgrid SA e l'opposizione depositata verranno trattati nei seguenti considerandi.

II.

considera:

A. Esame formale

1. Competenza materiale

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo magazzino di munizioni. Di conseguenza, il progetto ha dei fini prevalentemente militari. L'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari è applicabile (art. 1 cpv. 1 e 2 let. b, c e d OAPCM; RS 510.51). La Segreteria generale del DDPS (SG DDPS) è competente per la definizione e lo svolgimento della procedura di approvazione (art. 2 OAPCM).

2. Procedura applicabile

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 7 OAPCM, l'Autorità competente per l'approvazione dei piani ha constatato quanto segue:

- a. il progetto è sottoposto a una procedura ordinaria di approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 126b ss della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, LM; RS 510.10);
- b. il progetto non consiste in una trasformazione o ingrandimento sostanziale né in un cambiamento d'esercizio sostanziale; di conseguenza, non è sottoposto ad un EIA (art. 2 cpv. 1 let. a dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA; RS 814.011);
- c. il progetto non è rilevante in materia di Piano settoriale militare (capitolo 6.2).

3. Opposizione: ricevibilità

Il 13 ottobre 2023, Alda de'Sena, Massimo de'Sena e Valentina de'Sena, residenti nel Comune di Monteceneri (frazione Rivera), patrocinati dallo stesso Avv. Massimo de'Sena, hanno depositato la loro opposizione contro il progetto nel termine e nelle forme legali.

Ai sensi dell'articolo 126f LM, che rinvia alla legge federale sulla procedura amministrativa (cf. articolo 6, PA; RS 712.021), hanno qualità di parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

Gli opposenti sono i proprietari fondiari residenti nel Comune di Monteceneri (RFD part. 1589) a meno di 100 m dai fondi di proprietà della Confederazione sui quali è ubicata la piazza d'armi di Monteceneri. L'Autorità d'approvazione considera, sulla base di quanto precede, che gli opposenti possiedono la qualità di parti ed in quanto tali sono liberi di esercitare il loro diritto ad opporsi al presente progetto. *L'opposizione è quindi ricevibile.*

B. Esame materiale

1. Descrizione del progetto

Nell'area centrale/sud del Ticino non è presente nessun magazzino di munizioni che possa rispondere ai requisiti imposti dagli utilizzatori e dalle direttive vigenti. Per poter permettere il deposito di munizioni ad alta carica esplosiva risulta quindi necessario costruirne uno nuovo.

Il presente progetto prevede l'edificazione di un nuovo magazzino di munizioni sulla base del modello modulare "MM Cuira" in prossimità di tre magazzini di munizioni già esistenti. È parte integrante del progetto la realizzazione di recinzioni attorno ai magazzini esistenti come pure alla nuova struttura. Queste hanno lo scopo di garantire all'utilizzatore la chiusura e protezione delle aree interessate durante le procedure di movimentazione di materiali negli stabili.

Per la realizzazione del progetto sono necessari degli interventi di dissodamento boschivo. Il nuovo magazzino previsto sarà all'esterno dell'area boschiva, parte del piazzale tocca per

contro il bosco presente (dissodamento definitivo di 291 m²), come pure la realizzazione della copertura verde del magazzino (dissodamento temporaneo di 68 m²).

2. *Opposizione: motivi*

Il 13 ottobre 2023, l'Avv. de'Sena in qualità di patrocinante – di sé stesso e di Alda de'Sena e Valentina de'Sena – ha depositato un'opposizione al presente progetto. Gli argomenti presentati possono essere riassunti nella seguente maniera.

In primo luogo, viene contestata l'ubicazione vincolata del nuovo magazzino di munizioni e si evoca l'impossibilità secondo il Piano direttore cantonale (scheda V11) di edificare nuove strutture.

In secondo luogo, il progetto entrerebbe secondo gli opposenti in conflitto con il corridoio faunistico ed il transito degli animali a causa della recinzione che verrà realizzata intorno ai magazzini.

In terzo luogo, gli opposenti considerano essere esposti a delle emissioni foniche che non rispettano le prescrizioni in vigore. Queste emissioni sarebbero riconducibili alle attività militari, ossia al massiccio utilizzo degli stand di tiro completamente aperti presenti sulla piazza d'armi oltre che dai numerosi voli degli elicotteri, spesso pesanti, diurni e notturni.

Essi continuano sostenendo che l'edificazione del nuovo magazzino avrà come conseguenza di contribuire, mantenere fino ad aumentare una situazione che viene considerata oggi dagli opposenti come non conforme in materia d'inquinamento fonico ambientale.

Per questo motivo, gli opposenti richiedono che delle misure concrete vengano ad accompagnare la domanda di approvazione dei piani affinché il carico fonico e le immissioni all'esterno del perimetro militare vengano ridotte sensibilmente. Le opposenti richiedono che queste misure prevedano anche una fase transitoria che riduca le immissioni foniche (come una diminuzione dei tiri, la concentrazione degli stessi nelle ore centrali mattinali e del pomeriggio, l'abolizione di tiri notturni, il trasferimento dei tiri in altri stand di tiro, la notevole riduzione dei voli degli elicotteri, con nuove rotte di avvicinamento sul territorio militare e non civile, il divieto di utilizzo dell'area per voli civili commerciali ecc.) in attesa di un completo risanamento delle infrastrutture che consenta ad esempio l'utilizzo unicamente del prospettato stand di tiro coperto in modo che non si creino più immissioni moleste derivanti dall'attività di tiro.

3. *Swissgrid SA*

Durante il deposito ufficiale l'azienda Swissgrid SA ha trasmesso il 21 settembre 2023 le seguenti osservazioni:

- durante i lavori in prossimità delle linee elettriche si raccomanda la massima prudenza, al fine di poter garantire in ogni momento sia la sicurezza delle persone sia quella dell'approvvigionamento;
- la direzione lavori sul posto è tenuta a garantire in ogni momento il rispetto della relativa direttiva SUVA «Pericolo di elettrocuzione! Impiego di attrezzature di lavoro in prossimità di linee elettriche aeree» (n° 66138.I);
- particolare cautela va adottata nel corso dell'installazione del cantiere e nell'impiego delle macchine edili, soprattutto in prossimità dei tralicci, per la presenza dei nastri di messa a terra;
- le macchine o le persone non devono in nessun caso avvicinarsi alle parti in tensione dell'impianto;
- per poter concordare eventuali misure di sicurezza, deve essere contattato il Grid Maintenance Manager di Swissgrid SA per e-mail almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori.

4. *Preavviso del Comune di Monteceneri*

Il 5 dicembre 2023 il Comune di Monteceneri ha inoltrato il suo preavviso in merito all'opposizione ricevuta, senza formulare alcuna obiezione o condizione. La SG DDPS ha invitato il Comune di Monteceneri, fornendo un'ulteriore scadenza, a pronunciarsi sul progetto stesso. La SG DDPS non ha ricevuto alcun complemento al preavviso del 5 dicembre 2023. Sulla base di quanto precede la SG DDPS constata che il Comune di Monteceneri non si oppone al progetto e non desidera emettere alcuna condizione.

5. *Preavviso del Canton Ticino*

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue:

L'Ufficio della natura e del paesaggio, l'Ufficio della sanità, l'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, l'Ufficio della caccia e della pesca e la Sezione del militare e della protezione della popolazione sono stati consultati e non hanno emesso alcuna condizione particolare, esprimendo un preavviso favorevole.

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):

In materia di prevenzione incidenti rilevanti, la SPAAS ha indicato rinunciare ad esprimersi, poiché le indicazioni sul tipo ed il quantitativo di munizioni e esplosivi stoccati non sono parte dell'incarto di domanda. Queste informazioni sottostanno all'applicazione degli articoli 6 e 11 e seguenti della legge sulla sicurezza delle informazioni, LSI n; RS 128).

Gestione del suolo:

- (1) il materiale di sterro scarificato deve essere integralmente riutilizzato in loco per il ripristino delle aree verdi;

Organismi pericolosi per l'ambiente:

- (2) in caso di presenza e di movimentazione di neofite invasive bisogna prevedere tutte le misure adeguate per la loro corretta gestione ed eliminazione secondo i metodi descritti nelle schede informative del Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GL OAI) e del Cercle Exotique;
- (3) in caso di ritrovamento di un focolaio di *popillia japonica* o qualora venissero riscontrati sintomi sui vegetali riconducibili a tale organismo e per maggiori informazioni si deve contattare immediatamente il Servizio fitosanitario cantonale;
- (4) è vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30 cm dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione. Una deroga può essere richiesta secondo il punto 3 capoverso 4 della decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 1° febbraio 2023 per impedire la diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino;
- (5) i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona cuscinetto soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali;
- (6) per le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite richiamano le condizioni contenute nella decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG;

Gestione dei rifiuti:

- (7) le condizioni contenute nella perizia sulle sostanze pericolose (Doc. n. 6.14, IFEC Ingegneria SA, 16.03.2022) devono essere rispettate per quanto concerne la protezione delle persone e lo smaltimento dei rifiuti;
- (8) laddove possibile tecnicamente si invita ad impiegare materiali di costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo RC-C e asfalto riciclato Ra;

Inquinamento luminoso:

- (9) gli impianti devono essere debitamente schermati in modo che l'illuminazione si limiti a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e l'orizzonte oltre misura;
- (10) l'intensità dell'illuminazione deve essere limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che desidera illuminare;

Sezione forestale:

- (11) a compensazione del dissodamento temporaneo di 68 m², armasuisse Immobili deve provvedere alla rinverdimento e al rimboschimento della superficie tramite la messa a dimora di arbusti stanziali. Tali interventi dovranno comprendere le necessarie cure e protezioni, come pure misure preventive e attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive. Al termine dei lavori di messa a dimora, l'Ufficio forestale del 5° circondario dovrà essere invitato dall'istante a un sopralluogo per la verifica della buona riuscita delle misure di compenso;
- (12) a compensazione del dissodamento definitivo di 291 m², armasuisse Immobili è tenuta al pagamento di un contributo finanziario fissato in 20.00 chf /m², e pertanto in totale di 5'820.00 franchi, dopo fatturazione;
- (13) prima di procedere alla rimozione delle piante o alla modifica delle finalità del suolo boschivo, oltre al rispetto dell'articolo 3 della legge sulle foreste (LFO; RS 921.0), dovrà essere cresciuta in giudicato la decisione d'approvazione dei piani.

6. *Preavviso dell'UFAM*

Nel suo parere del 5 gennaio 2024, l'UFAM ha dichiarato approvare il progetto, a condizione che le seguenti richieste vengano rispettate:

Natura e paesaggio:

- (14) le condizioni [2] a [4] formulate nel parere cantonale del 5 dicembre 2023 devono essere rispettate e dovranno essere riprese come oneri nella decisione d'approvazione dei piani.
Giustificazione: evitare la diffusione di piante invasive secondo gli articoli 15 capoverso 2 e 52 capoverso 1 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911);

Foresta:

- (15) la condizione [12] formulata nel parere cantonale del 5 dicembre 2023 deve essere ripresa nella decisione d'approvazione dei piani. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sulle foreste (OFO; RS 921.01) la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti;*
- (16) la richiedente deve assicurare che i lavori di dissodamento e di costruzione siano eseguiti con le debite cure dell'area forestale adiacente. In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. *Giustificazione: affinché le sue funzioni non risultino pregiudicate, il bosco adiacente deve essere gestito con cura (art. 4 e 5 LFO);*
- (17) la richiedente deve assicurare i lavori di ripristino e di compensazione siano eseguiti correttamente, come da progetto accluso alla domanda di dissodamento, entro due anni dopo la conclusione dei lavori. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OFO la decisione di dissodamento prevede dei termini di validità per l'adempimento degli obblighi stabiliti. La prassi permette di realizzare e controllare soltanto provvedimenti compensativi a termine;*
- (18) per i rimboschimenti di compensazione, la richiedente garantisce l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco e si impegna durante la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e a impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente come: i rovi, e/o piante esotiche invasive come la Solidago, la Verga d'oro, la Budleja, la Panace di Mantegazzi, il Poligono del Giappone (ecc.). Queste attività implicano dei controlli regolari e l'adozione dei rispettivi provvedimenti necessari.

Cinque anni dopo la chiusura dei lavori per le superfici di rimboschimento la richiedente deve invitare il servizio forestale dell'Ufficio forestale del 5° circondario competente per un controllo dell'efficacia delle misure adottate. Durante questo controllo dell'efficacia si decide se la lotta contro le piante esotiche invasive e contro la vegetazione concorrente deve essere portata avanti e in caso per quanto tempo. La richiedente informa l'Autorità d'approvazione dei piani sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, così come su eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario competente. In caso di disaccordo decide l'autorità decisionale dopo aver sentito le parti coinvolte e l'UFAM. *Giustificazione: per tutelare le essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo, art. 8 OFo) ed il ripristino delle funzioni del bosco ai sensi dell'articolo 20 LFo, devono essere anche assicurate le misure di lotta contro l'insediamento di organismi alloctoni invasivi ai sensi degli articoli 15 capoverso 2, e 52 capoverso 1 OEDA. Questa condizione è di regola raggiunta quando le chiome degli alberi si toccano. La durata in anni dipende in generale dalla stazione;*

- (19) al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, l'Ufficio forestale cantonale competente sarà invitato per il collaudo delle misure realizzate. *Giustificazione: secondo l'articolo 7 capoverso 2 OFo, il Servizio forestale cantonale è incaricato di fornire all'UFAM le informazioni relative a tutte le procedure di dissodamento (federali e cantonali) a fini statistici;*
- (20) l'Autorità d'approvazione dei piani comunica all'UFAM (sezione EIA e ordinamento del territorio) e alla rispettiva autorità cantonale l'entrata in vigore della decisione. *Giustificazione: le autorizzazioni e le disposizioni di diritto forestale diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato (art. 47 LFo);*

Suolo:

- (21) i lavori devono essere realizzati nel rispetto delle normative e direttive vigenti: Costruire gestendo correttamente il suolo (UFAM, 2022); Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio (UFAM, 2021); norme VSS SN 640581; Terrassement, sol. Protection des sols et construction (2017). *Giustificazione: articoli 6, 7, 12 e 13 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12); ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600);*
- (22) il materiale di sterro scarificato deve essere integralmente riutilizzato in loco per il ripristino delle aree verdi. *Giustificazione: articolo 13 O suolo e articolo 18 OPSR.*

5. Preavviso delle FFS

Le FFS hanno trasmesso il 20 febbraio 2024 le seguenti condizioni:

- (23) il progetto di costruzione pianificato deve rispettare le distanze dalla linea di trasporto in base all'ordinanza sulle linee elettriche e nello specifico all'art. 38 dell'ordinanza sulle linee elettriche (OLEI; RS 734.31);
- (24) almeno tre settimane prima dell'inizio dei lavori, la committenza deve mettersi in contatto con l'ufficio di riferimento incaricato dalle FFS, affinché possano essere disposte le misure di messa in sicurezza e monitoraggio necessarie;
- (25) il bollettino SUVA «Pericolo di elettrocuzione! Impiego di attrezzature di lavoro in prossimità di linee elettriche aeree (n° 66138.I)» è determinante. In deroga a tale bollettino occorre rispettare sempre una distanza minima di 5 m dai cavi conduttori. In caso di utilizzo di gru, ai fini dell'approvazione deve essere presentato un piano d'installazione (con indicazione di ubicazione, lunghezza bracci e altezza dal suolo). Prima della messa in esercizio, l'ufficio di riferimento incaricato dalle FFS deve controllare l'impianto gru e firmare il relativo protocollo. Il responsabile della sicurezza (impresa) nel cantiere viene istruito dall'ufficio di riferimento incaricato dalle FFS e riceve un'autorizzazione scritta con le misure di sicurezza concordate;
- (26) la linea di trasporto summenzionata è in esercizio e costantemente sotto tensione;

- (27) al di sotto e lateralmente alla linea di trasporto, ad una distanza di 5 m dal conduttore più esterno, non devono essere piantati alberi che, durante la crescita, potrebbero avvicinarsi a meno di 5 m dal cavo conduttore posto più in basso;
- (28) i lavori in prossimità delle fondazioni del palo devono essere svolti con la massima cura, per non mettere a rischio né pregiudicare la stabilità e la statica del palo; in caso contrario è necessario presentare un attestato corrispondente. Le bande di messa a terra in prossimità del palo non possono essere piegate, né tagliate. L'accessibilità al palo deve essere garantita in qualsiasi momento;
- (29) le strutture metalliche montate in modo fisso, come recinzioni ecc., devono essere messe a terra. Le strutture e le messe a terra non devono attraversare l'area dei pali;
- (30) la messa a terra va concordata con l'addetto all'assistenza tecnica sull'impianto (l'ufficio di riferimento);
- (31) le prestazioni e le spese di natura operativa o tecnica direttamente correlate al progetto di costruzione e di competenza delle FFS o dell'ufficio di riferimento incaricato, vengono addebitate al progetto di costruzione, a consuntivo.

6. Valutazione da parte dell'autorità concedente

a. Natura e paesaggio

Inquinamento luminoso

Le emissioni luminose causate dalla costruzione e dall'esercizio di impianti nell'ambiente rientrano nel campo d'applicazione della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb).

Nel suo parere, la SPAAS del Canton Ticino ha concretizzato il principio di prevenzione in due misure. L'autorità cantonale ha per l'appunto richiesto che gli impianti vengano debitamente schermati in modo che l'illuminazione sia limitata a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e l'orizzonte oltre misura (9). In aggiunta, l'intensità dell'illuminazione deve essere limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che desidera illuminare (10). La richiedente ha accolto le richieste sopracitate.

Il progetto contiene un concetto d'illuminazione che stabilisce le misure per ridurre al minimo il suo impatto luminoso. Per l'esterno, l'illuminazione è prettamente diretta verso il pavimento della rampa, azionata con comando a chiave, ed in base agli orari adatta la temperatura nel senso della fauna notturna. Essendo i locali completamente chiusi e senza finestre l'illuminazione ha un impatto solo all'interno di essi ed ad ogni modo una volta chiusi l'illuminazione viene spenta. L'Autorità d'approvazione considera sulla base di quanto precede le condizioni formulate dall'autorità cantonale delle misure giustificate e proporzionate atte a garantire il rispetto del principio di prevenzione. *Due oneri ne conseguiranno.*

Neofite invasive

L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 15 cpv. 1 OEDA). Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, devono essere ordinate delle misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA).

Conformemente all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione vegetale da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSaIV; RS 916.20), l'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG), in qualità di autorità competente, può ordinare delle misure adeguate contro il pericolo di diffusione di organismi. Con la decisione generale per impedire la

diffusione di *popillia japonica* Newman nel Canton Ticino del 1° febbraio 2023, l'UFAG ha emesso delle misure da rispettare a tale scopo.

In materia di lotta alle neofite invasive, la SPAAS ha formulato tre domande che si fondano su questa decisione. In maniera generale, è stato rinviato alle condizioni contenute nella decisione sopraccitata per quanto riguarda le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neofite (6). È stato anche richiesto di vietare il trasporto dello strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 cm dalla zona cuscinetto alla zona indenne da infestazione di *popillia japonica* (punto 3 cpv. 4) (4). Per quanto riguarda i veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo, è stato domandato che questi lascino la zona cuscinetto soltanto dopo esser stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali (punto 3 cpv. 3) (5). Nel parere conclusivo della richiedente le presenti condizioni sono state accolte.

Queste condizioni riformulano e riprendono il contenuto della decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG. L'Autorità d'approvazione stima che l'applicazione della decisione sopraccitata, inserendola in un onere, venga a rinforzare l'impegno che la richiedente deve consacrare per la tutela dell'area durante i lavori legati al dissodamento dalla minaccia che costituiscono le neofite. Di conseguenza, le condizioni saranno *l'oggetto di un unico onere*.

In ogni caso, continua la SPAAS (3), dovesse essere trovato un focolaio di *popillia japonica* o qualora venissero riscontrati sintomi sui vegetali riconducibili a tale organismo e per maggiori informazioni, la richiedente è tenuta a contattare immediatamente il Servizio fitosanitario cantonale (4). La richiedente spiega che non sono previsti spostamenti di terra vegetale al di fuori dal cantiere, di conseguenza questo punto non è stato trattato. In caso di dubbi in questo senso, una persona specializzata all'interno del squadra di lavoro verrà attivata. In maniera generale, la domanda è applicabile. L'Autorità d'approvazione considera la domanda giustificata e proporzionata. *Un onere sarà previsto in questo senso*.

Essendo la decisione dell'UFAG volta a limitare solo la diffusione di *popillia japonica*, l'autorità cantonale (2) ha richiesto che in caso di presenza e di movimentazione di neofite invasive, siano previste delle misure adeguate per la loro corretta gestione ed eliminazione secondo i metodi descritti nelle schede informative del Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GL OAI) e del Cercle Exotique. La richiedente ha precisato nel suo parere conclusivo che conformemente al piano di gestione è già stata avviata la lotta alle neofite invasive. Ad ogni modo si è espressa favorevolmente all'applicazione dei metodi sopraccitati. L'Autorità d'approvazione considera la presente domanda giustificata e proporzionata. *Un onere sarà ritenuto a questo scopo*.

L'UFAM (14) ha ripreso nel suo parere le condizioni cantonali (2) a (4). Essendo queste già oggetto di oneri, l'Autorità d'approvazione considera *non necessario prevedere un altro onere in tal senso*.

b. Incidenti rilevanti

Una valutazione sulla sicurezza (Sicherheitsbeurteilung del 29.11.2022) è stata ordinata per quanto riguarda il materiale da stoccare sia nei magazzini da risanare, come pure nel nuovo magazzino, conformemente alle istruzioni concernenti il concetto di sicurezza per l'utilizzo di munizioni e di sostanze esplosive (WSUME). Il rapporto idoneo ha concluso che il quantitativo soglia di 2'000 kg conformemente all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) non viene superato e le dimensioni o i rischi per i terzi non coinvolti nelle vicinanze sono nell'ambito di danni non gravi.

Ciononostante questa valutazione sulla sicurezza realizzata da degli specialisti del settore – che corrisponde a un documento “interno” – definisce alcune misure da intraprendere riguardo alla tipologia, alla quantità e alla ripartizione del materiale che potrà essere riposto all'interno dei magazzini. I rischi derivanti da una tale ripartizione sono dunque da considerarsi sopportabili. Il rispetto delle indicazioni è principalmente della responsabilità dell'utilizzatore. Tuttavia l'Autorità d'approvazione ritiene giustificato e proporzionato richiedere alla richiedente una

conferma della corretta comunicazione all'utilizzatore delle misure da rispettare concernenti la tipologia, la quantità e la ripartizione del materiale stabilite dalla valutazione sulla sicurezza del 29 novembre 2022. *Ne conseguirà un onere.*

c. Foresta

La realizzazione del progetto necessita di dissodamenti (art. 4 della legge federale sulle foreste, LFo; RS 921.0). L'incarto di domanda prevede un dissodamento definitivo di una superficie forestale pari a 291 m² e di un dissodamento temporaneo di un area forestale di 68 m².

Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LFo, i dissodamenti sono di principio vietati. Una deroga può essere concessa se la richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta (cpv. 2), e se inoltre l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto (let. a), soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio (let. b) e il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente (let. c). Dovesse essere accordato un dissodamento, esso deve essere accompagnato da una compensazione nella medesima regione in natura e con essenze stanziali (art. 7 cpv. 1 LFo). Nelle zone con superficie forestale in crescita oppure nelle altre zone, in casi eccezionali, per riguardo a terre coltivate e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare, possono essere adottati provvedimenti equivalenti a favore della protezione e del paesaggio invece del compenso in natura (cpv. 2).

L'area centrale/sud del Ticino non dispone attualmente di un deposito per munizioni ad alta carica esplosiva. Risulta dunque il bisogno di costruirne uno nuovo che possa rispondere ai requisiti imposti dagli utilizzatori della piazza d'armi di Monteceneri e dalle direttive vigenti. I requisiti in materia di sicurezza, in particolare quelli legati al rischio di un'esplosione, limitano particolarmente le possibilità d'ubicazione di costruzioni di questo tipo. Il posizionamento del nuovo magazzino è vincolato all'analisi sulla sicurezza sopramenzionata. Si ritiene dunque l'esistenza di un grave motivo preponderante rispetto all'interesse alla conservazione della foresta e che l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto.

La piazza d'armi di Monteceneri è iscritta nella parte programmatica del Piano settoriale militare. Il progetto per il nuovo magazzino è ubicato all'interno del suo perimetro. Nell'incarto di domanda viene indicato che il magazzino rientra nella pianificazione strategica della Confederazione in ambito militare ed è ubicato nel comparto indicato sia a livello cantonale che comunale per attività militari. L'Autorità d'approvazione sottolinea dunque che il progetto è conforme al Piano settoriale militare. Si ritiene dunque che le condizioni materiali della pianificazione del territorio sono rispettate.

L'area interessata dal progetto non si trova in aree naturalistiche di rilievo iscritte nella banca dati degli inventari naturalistici federali e cantonali e delle aree protette tramite strumento cantonale. In aggiunta a ciò, nell'incarto non è presente nessun elemento che indichi l'esistenza di seri rischi per l'ambiente. Di conseguenza, l'Autorità d'approvazione considera la condizione rispettata.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene le condizioni necessarie per accordare una deroga al divieto di dissodamento conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LFo riunite.

La Sezione forestale del Canton Ticino e l'UFAM hanno emesso un preavviso favorevole per il dissodamento di 359 m² di area boschiva (art. 5 LFo). Tuttavia, l'esecuzione del dissodamento è sottomessa al rispetto delle condizioni sottomenzionate.

Essendo una zona con superficie forestale in crescita, la Sezione forestale si è espressa favorevolmente ad una compensazione via contributo finanziario per il dissodamento definitivo (12). L'UFAM ha ripreso questa condizione nel suo parere. L'Autorità considera la richiesta giustificata (15). La richiedente è dunque tenuta a versare per questi 291 m² un contributo finanziario fissato in 20.00 chf/m², e pertanto in totale di 5'820.00 franchi. *Un onere verrà disposto a tale scopo.*

L'UFAM ha richiesto che la richiedente assicuri che i lavori di dissodamento e di costruzione vengano effettuati con le debite cure dell'area forestale adiacente (16). In particolar modo, nell'area forestale è vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. La richiedente ha confermato poter implementare questa domanda. L'Autorità considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

La richiedente, continua l'UFAM, è tenuta inoltre ad effettuare entro due anni dalla fine dei lavori, conformemente alla documentazione da lei fornita, i lavori di ripristino e di compensazione (17). La richiedente ha dichiarato poter realizzare la condizione. Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione considera la presente richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere verrà disposto in tal senso.*

In seguito al dissodamento temporaneo, la Sezione forestale ha richiesto che per il rinverdimento e il rimboschimento della superficie vengano utilizzati arbusti stanziali. Tali interventi dovranno essere eseguiti con le necessarie cure e protezioni. Inoltre questi comprenderanno delle misure preventive attive contro la propagazione delle essenze neofite invasive (11). L'UFAM si è espresso in tal senso richiedendo per la fase di cantiere, così come per la fase di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), che la richiedente si impegni a prevenire e a impedire la diffusione di vegetazione concorrente e di neofite invasive sulle superfici di compensazione (18). Esso sottolinea l'importanza di garantire l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco. La durata di queste misure di prevenzione deve dunque estendersi su cinque anni. La verifica della buona riuscita delle misure di compenso al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, come anche dopo cinque anni di gestione spetterà, secondo i pareri dell'UFAM (18) e della Sezione forestale (11), all'Ufficio forestale del 5° circondario. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, e le eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario. In caso di disaccordo l'Autorità d'approvazione su richiesta della richiedente deciderà su come procedere una volta sentite le parti coinvolte e l'UFAM. La richiedente nel suo parere conclusivo non si è opposto alle condizioni formulate da quest'ultime. L'Autorità d'approvazione considera le richieste proporzionate e giustificate. Tuttavia, essa ritiene che l'informazione debba anche essere fornita alla medesima, in particolare l'inizio delle differenti fasi che caratterizzano il dissodamento. *Degli oneri ne conseguiranno.*

Secondo l'articolo 7 OFo, si mettono a disposizione dell'UFAM i dati necessari per stilare una statistica dei dissodamenti autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni. Per questo motivo, l'UFAM ha richiesto che l'Ufficio forestale cantonale competente venga invitato una volta terminati i lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, per il collaudo delle misure realizzate (19). La richiedente sostiene essere possibile l'implementazione della domanda. L'Autorità d'approvazione ritiene la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere verrà disposto.*

Per poter procedere alla rimozione delle piante o alla modifica delle finalità del suolo boschivo, oltre al rispetto dell'articolo 3 LFo, la Sezione forestale ha emesso la richiesta che la decisione d'approvazione dei piani sia cresciuta in giudicato (13). La richiedente non si è opposta alla presente condizione e non ha formulato alcuna domanda d'inizio dei lavori anticipata. Sulla base di quanto precede, la condizione costituisce un rinvio alle disposizioni normative in vigore (art. 31 OAPCM) e pertanto *non farà l'oggetto di un onere.*

Al fine di agevolare la gestione dei documenti formanti l'intero dossier, la Sezione forestale cantonale ha richiesto, senza tuttavia formulare una domanda, che negli incarti menzionino sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4328"). Per assicurare una corretta gestione e tracciabilità degli interventi di dissodamento effettuati nell'area, l'Autorità d'approvazione ritiene che questo invito venga accolto e abbia così una natura vincolante. *Un onere è previsto a tale scopo.*

L'UFAM ha richiesto all'Autorità d'approvazione di comunicare l'entrata in vigore della presente decisione alla sezione EIA e ordinamento del territorio dell'UFAM e alla rispettiva autorità cantonale. L'Autorità d'approvazione ha integrato nella decisione la comunicazione alle autorità sopracitate. Conformemente al punto 8 (vedi sotto), l'entrata in vigore della presente decisione avviene dopo 30 giorni dalla notificazione di quest'ultima, in assenza di un ricorso. In caso dovesse essere depositato un ricorso nelle sedi opportune, l'Autorità d'approvazione comunicherà quest'ultimo alle parti interessate. Ciononostante *nessun onere verrà disposto*.

d. Protezione del suolo

Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12), chi asporta suolo deve utilizzarlo in modo da poterlo reimpiegare come suolo, in particolare il suolo dello strato superiore e di quello inferiore del suolo dev'essere asportato e depositato separatamente (cpv. 1). Se il materiale terroso asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo viene reimpiegato come suolo (p. es. per coltivazioni o modificazioni del terreno), dev'essere collocato o aggiunto in modo tale che qualsiasi deterioramento fisico a scapito della fertilità del suolo preesistente e di quello collocato o aggiunto venga ridotto a un periodo quanto più breve possibile (cpv. 2 let. a); il suolo preesistente non subisca un ulteriore deterioramento chimico e biologico (cpv. 2 let. b).

Sia la SPAAS (1) che l'UFAM (22) hanno richiesto che il materiale di sterro scarificato venga integralmente riutilizzato in loco per il ripristino delle aree verdi. La richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta proporzionata e giustificata. *Ne conseguirà un unico onere*.

L'UFAM ha formulato una seconda domanda, ovvero il rispetto delle normative e direttive vigenti in materia di protezione del suolo (21). La richiedente è tenuta a realizzare il progetto in conformità con le disposizioni in vigore. L'Autorità d'approvazione ritiene la condizione un rinvio alle prescrizioni vigenti, *di conseguenza nessun onere verrà disposto*.

e. Gestione dei rifiuti

In materia di gestione dei rifiuti, l'UFAM non ha formulato alcuna condizione. La SPAAS del Canton Ticino ha invece emesso le seguenti domande.

Al fine di assicurare la protezione delle persone e lo smaltimento dei rifiuti essa ha richiesto il rispetto delle condizioni contenute nella perizia sulle sostanze pericolose (7). Con l'approvazione emessa dall'Autorità d'approvazione, la richiedente è tenuta a realizzare il progetto secondo la documentazione fornita. Di conseguenza, il rispetto delle condizioni presenti nella perizia sono vincolanti una volta la decisione cresciuta in giudicato. Sulla base di quanto precede l'Autorità d'approvazione *non ritiene necessario formulare un onere a tale scopo*.

Laddove tecnicamente possibile, la SPAAS ha invitato la richiedente ad impiegare materiali di costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo RC-C e asfalto riciclato Ra (8). Nel suo parere conclusivo la richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la domanda proporzionata e giustificata. *Un onere sarà previsto a tale scopo*.

f. Prevenzione dei rumori

Il progetto deve essere realizzato nel rispetto dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.14) e dei provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011).

L'UFAM non ha formulato nessuna domanda in materia di prevenzione dei rumori, come pure il Canton Ticino.

Secondo l'incarto di domanda, le prime abitazioni si trovano a più di 400 m di distanza dal cantiere, in zona con grado di sensibilità al rumore (GdS) III. Essendo la durata dei lavori di costruzione di 56 settimane, sono stati ritenuti i provvedimenti del gruppo B per i lavori di costruzione. I lavori di costruzione molto rumorosi dureranno 6 settimane, l'applicazione dei

provvedimenti del gruppo B è prevista. Per quanto riguarda i trasporti edili, i criteri per l'applicazione dei provvedimenti del gruppo A sono rispettati (orario dei trasporti edili, numero dei trasporti edili durante 10 giorni lavorativi e durante gli altri giorni, progetto non soggetto ad esame d'impatto sull'ambiente).

L'Autorità d'approvazione considera i provvedimenti scelti in conformità con le condizioni poste dalla *Direttiva sul rumore dei cantieri*. Trattandosi dell'applicazione delle disposizioni vigenti *nessun onere è necessario*.

g. Protezione dell'aria

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e la *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016). I provvedimenti del gruppo A costituiscono i provvedimenti di base. Vengono applicati i provvedimenti del gruppo B se uno dei criteri (durata, superficie, cubatura) della corrispondente classe d'ubicazione è adempiuto (cfr. tab. 2).

Sia l'UFAM che il Canton Ticino non hanno emesso alcuna condizione in materia di protezione dell'aria. Secondo l'incarto di domanda, il cantiere edile è attribuito al gruppo di provvedimenti B essendo il cantiere di una durata superiore ad un anno. L'Autorità d'approvazione considera i provvedimenti scelti in conformità con le condizioni poste dalla *Direttiva aria cantieri*. Trattandosi dell'applicazione delle disposizioni vigenti *nessun onere è necessario*.

h. Elettricità

Il nuovo deposito di munizioni verrà realizzato in una zona che si trova nei pressi della linea ad altissima tensione di proprietà di Swissgrid SA. Questa linea è sfruttata dalle FFS.

Swissgrid SA ha formulato cinque osservazioni di carattere generale che rinviando alle disposizioni in vigore come pure a l'adozione di una massima cautela e prudenza nella prossimità delle linee elettriche e dei tralicci. Essa ha inoltre richiesto un divieto assoluto per le macchine e le persone di avvicinarsi alle parti in tensione dell'impianto. Ad ogni modo, le eventuali misure di sicurezza devono essere concordate con il Grid Maintenance Manager di Swissgrid SA per e-mail almeno due settimane prima dell'inizio dei lavori.

La richiedente non ha emesso alcuna obiezione al riguardo. Al fine di assicurare al massimo la sicurezza durante i lavori come pure dell'approvvigionamento in elettricità, l'Autorità d'approvazione considera che le osservazioni di Swissgrid debbano essere riprese nella loro totalità. Esse costituiscono infatti delle misure giustificate e proporzionate. *Esse verranno riunite in un unico onere*.

Conformemente all'articolo 18^m della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), l'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori occupano terreni della ferrovia o confinano con essi (let. a) oppure potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio (let. b).

Il nuovo magazzino di munizioni costituisce un impianto accessorio non essendo destinato totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario. Considerato lo scopo del deposito come pure la prossimità in cui si trova rispetto al traliccio, il progetto necessita di un previo consenso delle FFS poiché potrebbe pregiudicare la sicurezza dell'esercizio ferroviario (art. 18^m Lferr). Affinché tale consenso sia valido, spiegano le FFS, devono essere soddisfatte le condizioni presenti nella loro presa di posizione del 20 febbraio 2024.

Ai sensi dell'articolo 126 LM, con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale e non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Tuttavia, va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

Nonostante, nessun'autorizzazione sia necessaria, ma un consenso delle FFS, seguirà un'analisi delle condizioni presentate dalle FFS per stabilire se quest'ultime non limitino in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale.

Le condizioni rinviano in parte alle prescrizioni legali in vigore (23, 25), le quali indicano le distanze da rispettare dalla linea di trasporto e dai cavi conduttori. Per la realizzazione del rimboschimento, le FFS hanno vietato al di sotto e lateralmente alla linea di trasporto, ad una distanza di 5 m dal conduttore più esterno, di piantare alberi che, durante la crescita, potrebbero avvicinarsi a meno di 5 m dal cavo conduttore posto più in basso (26).

In aggiunta a ciò, l'impresa ferroviaria ha richiesto che l'incaricato dalle FFS sia contattato almeno tre settimane prima dell'inizio dei lavori, affinché possano essere disposte le misure di messa in sicurezza e monitoraggio necessarie (24). In caso di utilizzo di gru è stato domandato di presentare un piano d'installazione che indichi l'ubicazione, la lunghezza dei bracci e l'altezza dal suolo (26). Prima della messa in esercizio, l'ufficio di riferimento incaricato deve controllare l'impianto gru e firmare il relativo protocollo. Il responsabile della sicurezza nel cantiere viene istruito dal sopraccitato ufficio e riceve un'autorizzazione scritta con le misure di sicurezza concordate.

In merito alla messa a terra, le FFS hanno formulato due domande. Esse hanno richiesto che le strutture metalliche montate in modo fisso, come recinzioni, devono essere messe a terra. Le strutture e le messe a terra non devono attraversare l'area dei pali. La messa a terra va concordata con l'ufficio di riferimento. Le bande di messa a terra in prossimità del palo non possono essere piegate, né tagliate. L'accessibilità al palo deve essere garantita in qualsiasi momento. Ad ogni modo, le FFS hanno richiesto che i lavori in prossimità delle fondazioni del palo vengano svolti con la massima cura, per non mettere a rischio né pregiudicare la stabilità e la statica del palo. In caso contrario è necessario presentare un attestato corrispondente. Infatti viene ricordato che la linea di trasporto summenzionata è in esercizio e costantemente sotto tensione.

In maniera generale, le richieste formulate dalle FFS non limitano in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale e costituiscono delle misure giustificate e proporzionate volte ad assicurare al massimo la sicurezza durante i lavori come pure l'esercizio ferroviario. La richiedente ha confermato per mail il 29 febbraio 2024 poter implementare le richieste delle FFS. L'Autorità d'approvazione considera dunque che le condizioni debbano essere riprese nella loro totalità. *Un onere unico verrà ritenuto.*

i. Opposizione unica: Alda de'Sena, Massimo De'Sena e Valentina de'Sena

Con l'opposizione del 13 ottobre 2023, viene richiesto in via principale che la domanda di approvazione venga respinta nella sua totalità, ed in via subordinata che la domanda venga completata e corredata da concrete misure di risanamento volte alla riduzione delle attività moleste di tiro e di volo ai sensi dei considerandi che verranno analizzati di seguito.

L'opposizione può essere tematizzata nella seguente maniera: la protezione della natura, la pianificazione dell'assetto del territorio e l'inquinamento fonico.

Protezione della natura:

In materia di protezione della natura, gli oppositori contestano l'ubicazione vincolata del nuovo magazzino di munizioni e la compatibilità di quest'ultimo con il corridoio faunistico sovraregionale TI-24 e il transito degli animali.

In merito all'ubicazione vincolata, l'UFAM ha sottolineato come la realizzazione di un nuovo magazzino di munizioni nel comparto dedicato ai depositi di munizione risulta plausibile malgrado l'assenza di studi di varianti nell'incarto di domanda.

L'Autorità d'approvazione ricorda che l'ubicazione di un deposito di munizioni è particolarmente vincolato dai requisiti in materia di sicurezza. L'Autorità d'approvazione ritiene che la costruzione di un nuovo deposito deve se possibile essere effettuata in un'area già

adibita alla presenza di depositi di munizioni. Poiché la piazza d'armi presenta già un'area di questa natura, il nuovo magazzino se possibile deve essere realizzato nella medesima area.

L'Ufficio della caccia e della pesca del Canton Ticino ha indicato nel parere del 5 dicembre 2023 che il corridoio faunistico sopracitato è solo marginalmente toccato dalla recinzione della zona A, mentre le altre recinzioni si trovano al di fuori di esso. Inoltre, è importante sottolineare che le recinzioni, come indicato nell'incarto di domanda, vengono chiuse unicamente al momento in cui avvengono le operazioni di carico/scarico. Di conseguenza, l'autorità cantonale esclude un conflitto fra la recinzione e il corridoio faunistico.

L'UFAM a sua volta, spiega che il corridoio viene toccato solamente marginalmente dalla recinzione la quale deve essere percorribile per piccoli mammiferi (almeno di 15 cm dal suolo).

L'Autorità d'approvazione ritiene che la recinzione prevista dal progetto non ha un impatto sul corridoio faunistico non essendo prevista la chiusura permanente, ma solo durante le attività di carico/scarico e condivide dunque le osservazioni presentate dall'UFAM come pure dal Cantone. Infatti, l'incarto di domanda indica che i cancelli verranno chiusi solamente durante queste attività. Il progetto è stato sottoposto al mandatario del Programma Natura-paesaggio-esercito (NPEs), strumento di promozione e di protezione del DDPS della varietà delle specie e dei loro habitat sulle aree militari. Il mandatario ha confermato che la recinzione non entra in conflitto con il corridoio faunistico.

In merito al transito degli animali, l'Autorità d'approvazione ha deciso, malgrado non fosse formulata alcuna condizione in tal senso, di conseguire un onere per stabilire chiaramente l'altezza minima dal suolo della recinzione (15 cm).

Sulla base di quanto precede l'Autorità d'approvazione ritiene il progetto in armonia con il corridoio faunistico sovraregionale TI-24 e il transito degli animali e che l'argomento presentato dagli oppositori in materia di protezione della natura non possa essere ritenuto.

Pianificazione dell'assetto del territorio:

In materia di pianificazione dell'assetto del territorio, gli oppositori considerano il progetto non conforme con il Piano direttore cantonale (scheda V11, capitolo 2.2) il quale non permetterebbe l'edificazione di nuove strutture, prevedendo espressamente l'utilizzazione, in caso di nuovi bisogni militari, delle infrastrutture esistenti.

L'UFAM si esprime anche su questo punto indicando che la disposizione in questione non esclude in assoluto la possibilità di costruire nuove infrastrutture e di come per l'appunto le strutture già esistenti verranno mantenute ed utilizzate e che la nuova struttura costituisce un complemento necessario.

L'Autorità d'approvazione constata che la scheda del Piano direttore cantonale non vieta l'edificazione di qualsiasi nuova struttura, essendo la piazza d'armi presente nell'elenco delle piazze d'armi inserite nel Piano settoriale militare (scheda di coordinamento n. 21.103). Il testo della scheda V11 del piano direttore rileva la necessità di verificare, prima di eventuali nuove costruzioni, la possibilità di utilizzare le infrastrutture militari o civili esistenti. Nel presente caso, il magazzino di munizioni deve rispettare due restrizioni: deve essere installato all'interno del perimetro dedicato (dove tali infrastrutture già esistono) e, soprattutto, nel caso di un magazzino di munizioni, deve soddisfare standard di sicurezza molto specifici ed elevati. Gli edifici militari esistenti all'interno del perimetro non sono sufficienti o non soddisfano gli standard richiesti per questo tipo di negozio. Nessuna delle strutture civili soddisfa tali standard. Data la natura molto specifica di questo tipo di costruzione, l'Autorità di approvazione ritiene che la necessità di una nuova costruzione sia stata dimostrata in modo soddisfacente.

In ogni caso, l'articolo 126 LM conferisce al DDPS la qualità di autorità competente unica, poiché con l'approvazione dei piani vengono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. Inoltre, alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale è necessaria.

In conformità con quanto stabilito dall'articolo 126 LM, il progetto non sottosta al piano direttore cantonale. Si ricorda inoltre che il presente progetto è conforme con il Piano settoriale militare.

Sulla base di quanto precede l'Autorità d'approvazione non ritiene fondato il presente argomento.

Inquinamento fonico:

Gli opposenti ritengono che la costruzione di un nuovo magazzino di munizioni possa contribuire, mantenere o aumentare le immissioni foniche attuali, le quali vengono considerate superiori alle prescrizioni legali. Queste immissioni sarebbero riconducibili alle attività militari, ossia al massiccio utilizzo degli stand di tiro completamente aperti presenti sulla piazza d'armi oltre che dai numerosi voli degli elicotteri, spesso pesanti, diurni e notturni. Viene dunque richiesto che delle misure concrete vengano ad accompagnare la domanda di approvazione dei piani affinché il carico fonico e le immissioni all'esterno del perimetro militare vengano ridotte sensibilmente. Gli opposenti stimano che queste misure prevedano anche una fase transitoria che riduca le immissioni (in attesa di un completo risanamento delle infrastrutture) come: la diminuzione dei tiri, la concentrazione degli stessi nelle ore centrali mattinali e del pomeriggio, l'abolizione di tiri notturni, il trasferimento dei tiri in altri stand di tiro, la notevole riduzione dei voli degli elicotteri, il divieto di utilizzo dell'area per voli civili commerciali.

L'Ufficio della pianificazione locale del Canton Ticino è stato consultato, nessuna osservazione in merito all'inquinamento fonico è stata emessa. Neanche l'UFAM ha presentato delle osservazioni su questo punto.

L'Autorità d'approvazione nota che circa dieci anni fa, nell'ambito della procedura concernente il progetto "Monteceneri; Nuovo centro logistico dell'Esercito; Seconda tappa", la medesima tematica è stata sollevata dall'Avv. De Sena, ed un accordo con il medesimo è stato trovato.

L'Autorità di approvazione considera troppo debole il nesso di causalità fra l'utilizzo e l'esistenza stessa del magazzino di munizioni e le immissioni foniche provenienti da tutte le attività militari effettuate nell'area, come per esempio i voli in elicottero, per poter essere ritenuto. Ad ogni modo, conformemente all'articolo 17 capoverso 6 lettera d dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41), si ricorda che il risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico necessari per la piazza d'armi Monteceneri sono da realizzare entro il 31 luglio 2025.

Una volta edificata la struttura, quest'ultima verrà utilizzata per lo stoccaggio di munizioni, di conseguenza il suo utilizzo non causerà direttamente delle immissioni foniche che violerebbero le prescrizioni legali in materia di protezione dal rumore.

L'Autorità d'approvazione ritiene anche in materia di protezione dall'inquinamento fonico che gli argomenti invocati dagli opposenti non possano essere ritenuti.

C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

III

decide:

1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, nella domanda del 3 marzo 2023, concernente

Comune di Monteceneri, Piazza d'armi Monteceneri; Costruzione nuovo magazzino di munizioni

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/9488, Relazione tecnica con necessità, scopo e descrizione del progetto, 03.03.2023
- Recinzioni definitive, Piano di situazione, 1:100, 04640_DZ_2_1_1001, 08.02.2023
- Planimetria, 1:200, 04640_D_2_1_1001, 08.02.2023
- Concetto di protezione antincendio, fuori scala, 04640_DZ2_1_1002, 12.12.2022
- Sezioni, 1:100, 04640_DZ2_1_2001, 08.02.2023
- Piano di picchettamento, Planimetria, 1:200, 04640_DZ2_1_4001, 08.02.2023
- Concetto di smaltimento acque, Planimetria, 1:200, 04640_DZ2_1_5001, 08.02.2023
- Pianta, Apparecchi installazioni elettriche, 1:50, 04640_DZ6_0_0111, 27.02.2023
- Concetto, Messa a terra protezione dai fulmini, 1:50, 04640_DL6_0_0603, 27.02.2023
- Schema di principio, Distribuzione correnti forti e dati, 1:50, 04640_DZ6_0_0601, 27.02.2023
- Impianto di deumidificazione dell'aria, 1:200, 04640_DZ5_1_1001, 16.02.2023
- Istanza di dissodamento nuovo magazzino munizioni, EcoControl SA, dicembre 2021
- Domanda di dissodamento, Rivera, 24.01.2023
- Piano 1, Estratto CN 25'000, 1:10'000, 22.11.2021
- Piano 2, Dissodamento previsto, 1:10'000, 22.11.2021
- Piano 3, Estratto catastale, 1:1'000, 22.11.2021
- Piano 4, Rimboschimento previsto, 1:200, 30.11.2021
- Preavviso dell'Ufficio forestale, 11.04.2022
- Preavviso mandatario NPEs, Maddalena associati Sagl, 16.02.2022
- Documento 6.12, Indicazioni riguardanti il tipo, quantità e utilizzo dei materiali manipolati, 22.04.2022
- Rapporto geotecnico e Allegati 1-5, AFRY Svizzera SA, 13.09.2021
- Ispezione amianto e altre sostanze nocive prima dei lavori di ristrutturazione degli immobili, allegati 1 e 2, prove A7 e A8 pavimentazione in asfalto, IFEC Ingegneria SA, Rivera, 16.03.2022
- Concetto di illuminazione, nuovo magazzino di munizioni, aprile 2022
- Analisi tipo elettricità/doc. ESTI, senza data
- Attestato di conformità antincendio, AFRY Svizzera SA, 12.12.2022
- Piano delle zone e settori di protezione delle acque sotterranee, 1:5'000, 10.2022
- Concetto di gestione dei rifiuti, IFEC Ingegneria SA, Rivera, 16.03.2022
- Rapporto Ispettorato del lavoro SECO, 25 febbraio 2022
- Verifiche radon, IFEC Ingegneria SA, Rivera, 13.03.2022
- Misure da attuare conformemente alla Direttiva protezione dell'aria sui cantieri edili, IFEC Ingegneria SA, Rivera, 16.03.2022
- Misure da attuare conformemente alla Direttiva protezione dell'aria sui cantieri edili, IFEC Ingegneria SA, Rivera, 16.03.2022
- Valutazione del rumore di impianti, IFEC Ingegneria SA, Rivera 08.03.2022
- Valutazione sulla sicurezza/Sicherheitsbeurteilung del 29.11.2022 (documento interno)

è approvato sulla base delle considerazioni summenzionate e degli oneri stabiliti.

2. Opposizione

L'opposizione del 13 ottobre 2023 presentata da Alda de'Sena, Massimo de'Sena e Valentina de'Sena contro il presente progetto è stata depositata nel termine e nelle forme legali. Essa è dunque formalmente ricevibile. Per contro, considerando le considerazioni che precedono, l'Autorità d'approvazione la dichiara infondata. L'opposizione è rigettata nella sua totalità.

Gli opposenti non hanno fatto richiesta di un rimborso delle spese, di conseguenza nessun rimborso verrà accordato.

3. Autorizzazione di dissodamento

Una deroga al divieto di dissodamento su una superficie totale di 359 m², situata sui mappali RFD n. 1500 (coordinate principali: 2'712'773 / 1'111'059) nel Comune di Monteceneri, sezione Rivera è accordata secondo l'articolo 5 capoversi 2 aL Fo nel rispetto dei seguenti oneri (vedi capitolo oneri). Con la presente decisione viene autorizzato un dissodamento definitivo di 291 m² per il quale la richiedente è tenuta a versare un contributo finanziario fissato in 20.00 chf / m², e pertanto un totale di 5'820.00 franchi. Per i restanti 68 m² dissodati sono previsti dei provvedimenti compensativi (coordinate principali: 2'712'773 / 1'111'059). L'autorizzazione di dissodare sarà valida fino a due anni dal passaggio in giudicato della decisione. I provvedimenti compensativi dovranno essere eseguiti entro due anni dal termine dei lavori di dissodamento.

4. Oneri

Generalità

- a. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità competente per l'approvazione dei piani come pure al Comune di Monteceneri.
- b. La richiedente deve informare l'Autorità competente per l'approvazione dei piani della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo 3 mesi dopo la conclusione dei lavori.
- c. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

Natura e paesaggio

- d. Gli impianti saranno debitamente schermati in modo che l'illuminazione si limiti a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e l'orizzonte oltre misura.
- e. L'intensità dell'illuminazione sarà limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che deve essere illuminato.
- f. La richiedente applicherà la decisione del 1° febbraio 2023 dell'UFAG concernente la limitazione della diffusione di *popillia japonica* Newman.
- g. In presenza di un focolaio di *Popillia japonica* o qualora venissero riscontrati sintomi sui vegetali riconducibili a tale organismo e per maggiori informazioni, la richiedente dovrà contattare immediatamente il Servizio fitosanitario cantonale.
- h. In caso di presenza e di movimentazione di neofite invasive, la richiedente prenderà le misure adeguate per la loro corretta gestione ed eliminazione secondo i metodi descritti nelle schede informative del Gruppo di lavoro organismi alloctoni invasivi (GL OAI) e del Cercle Exotique.
- i. La recinzione dovrà avere un'altezza minima di 15 cm dal suolo.

Incidenti rilevanti

- j. La richiedente dimostrerà di aver comunicato correttamente all'utilizzatore le misure da rispettare concernenti la tipologia, la quantità e la ripartizione del materiale stabilite dall'analisi del rischio del 29.11.2022.

Foresta

- k. Per il dissodamento temporaneo di 68 m², la richiedente dovrà effettuare per il rinverdimento il rimboschimento della superficie con la messa a dimora di arbusti stanziali.
- l. È vietato erigere baracche o deporre materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere nell'area forestale adiacente ed i lavori di dissodamento e di costruzione verranno eseguiti con le debite cure in considerazione di quest'area.
- m. La richiedente garantirà per mezzo di misure preventive attive l'attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco e si impegnerà durante la fase di cantiere e di sviluppo del rimboschimento (sino alla chiusura delle chiome), a prevenire e a impedire la diffusione sulle superfici di compensazione di vegetazione concorrente e di neofite invasive (durata di cinque anni).
- n. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione dell'inizio e della fine del dissodamento e del rimboschimento come pure sulle verifiche di buona riuscita avvenute.
- o. La richiedente dovrà contattare il Circondario forestale competente per la verifica della buona riuscita delle misure di compenso al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, come anche dopo cinque anni di gestione. La richiedente informerà l'Autorità d'approvazione sul termine previsto per il controllo dell'efficacia e sui risultati ottenuti, e le eventuali condizioni poste da parte dell'Ufficio forestale del 5° circondario.
- p. Al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, l'Ufficio forestale cantonale competente sarà invitato per il collaudo delle misure realizzate.
- q. Gli incarti menzioneranno sempre il numero cantonale attribuito al dissodamento in oggetto (nello specifico "incarto di dissodamento n°4328").

Protezione del suolo

- r. Il materiale di sterro scarificato verrà integralmente riutilizzato in loco per il ripristino delle aree verdi.

Gestione dei rifiuti

- s. Laddove tecnicamente possibile la richiedente dovrà impiegare materiali di costruzione riciclati, in particolare calcestruzzo RC-C e asfalto riciclato Ra.

Elettricità

- t. Le osservazioni di Swissgrid SA del 21 settembre 2023 dovranno essere rispettate.
- u. La totalità delle condizioni emesse dalle FFS nella sua presa di posizione del 20 febbraio 2024 dovrà essere rispettata.

5. *Richieste presentate al di fuori della procedura di consultazione*

Se le richieste presentate durante la consultazione non sono state formalmente approvate, si considerano respinte.

6. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

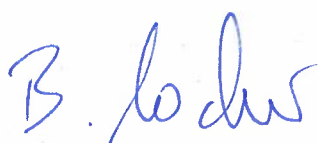
7. *Notificazione*

In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

8. Rimedio giuridico

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

**DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT**
p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS



Bruno Locher

Notificazione a

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (per email con allegato l'incarto del progetto approvato elettronicamente)
- Canton Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Monteceneri, Cancelleria, Casella postale 329, 6802 Rivera (R)
- Avvocato Massimo de'Sena, Via S. Balestra 9, 6900 Lugano (R)
- Ferrovie federali svizzere FFS, Viale Stazione 36D, 6500 Bellinzona (R)

P c a:

- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS
- SM dell'Esercito, Immo D
- BLEs Monte Ceneri
- Comando Forze speciali, Rivera
- UFAM, Divisione della natura e del paesaggio
- UFAM, Sezione EIA e ordinamento del territorio
- Canton Ticino, SPAAS
- Sezione forestale cantonale, Ufficio pianificazione e della conservazione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
- Swissgrid, Ronny Malfanti (ronny.malfanti@swissgrid.ch)
- WWF Svizzera (service@wwf.ch)
- Pro Natura (mailbox@pronatura.ch)